SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1564)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUSSO, SPANO Roberto e COLOMBO Vittorino (V.)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1985

Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale

ONOREVOLI SENATORI. — I primi mesi di applicazione della legge 8 agosto 1985, n. 431, hanno fatto emergere nella loro paralizzante portata le incertezze interpretative cui poteva dar luogo, ed ha in effetti dato luogo, la legge stessa di conversione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.

Già in sede di discussione presso la Camera dei deputati su numerosi aspetti interpretativi si cercò di intervenire con emendamenti chiarificatori, che però non furono accolti perchè ritenuti ovvi.

Di fatto le incertezze ci sono e in molti casi hanno portato alla sospensione dei lavori in cantieri già avviati e legittimamente autorizzati.

Dati i notevoli oneri che ne derivano per i committenti e le stazioni appaltanti, e per i danni che comunque provoca l'arresto di un cantiere, è necessario intervenire sollecitamente con norme di interpretazione autentica sui più urgenti problemi.

In particolare:

con l'articolo 1 si chiarisce che non sono soggette al vincolo ambientale sopravvenuto le opere pubbliche già comprese in programmi adottati, nonchè le opere private e di interesse generale già vagliate dagli organi della pubblica Amministrazione e già auto-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Beni culturali e ambientali - Tutela dell'ambiente*)

rizzate, anche se la loro esecuzione non abbia ancora avuto materialmente inizio;

con l'articolo 2 si introduce la possibilità di deroga al vincolo per le opere pubbliche statali da realizzarsi in futuro;

con l'articolo 3 si predispone uno strumento normativo e una procedura speciale nel caso si debbano realizzare opere urgenti e necessarie;

con l'articolo 4 si chiarisce l'ambito di applicazione delle scelte che potranno essere effettuate dalle Regioni in ordine alle aree da dichiarare inedificabili fino all'adozione dei piani paesistici, ribadendo l'esclusione delle zone A e B e delle altre zone ricomprese nei piani poliennali di attuazione, secondo quanto già previsto nell'articolo 1 della stessa legge 431.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni dettate dagli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 2 di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, debbono intendersi nel senso che non si applicano agli interventi compresi in programmi formalmente adottati oppure in progetti anche di massima per opere pubbliche approvati prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè alle opere dotate di concessione o autorizzazione edilizia, o autorizzate ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ricomprese in piani esecutivi approvati prima dell'entrata in vigore della stessa legge.

Art. 2.

Il decimo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, è sostituito dal seguente:

« Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Mini-

stro che gestisce l'opera, può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità della decisione regionale ed anche con riguardo ai vincoli previsti dall'articolo 1-*ter* e dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ».

Art. 3.

Nel caso di opere aventi carattere di necessità ed urgenza il Ministero competente autorizza l'inizio immediato dei lavori, comunicando per conoscenza alla competente regione, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, la relativa documentazione.

Art. 4.

Per le aree individuate ai sensi dell'articolo 1-*ter* di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applica quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'articolo 1 della predetta legge 8 agosto 1985, n. 431.